



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

19/03/2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Riammissione alla Definizione agevolata "Rottamazione – quater"

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 ("Milleproroghe"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha **previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell'inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. "decaduti") a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.** Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione **solo i debiti** - già oggetto di un piano di pagamento della "Rottamazione-quater" - per i quali: i) non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024; ii) per almeno **una rata** del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il **versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine** (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Premessa

Come noto, la legge di **bilancio 2023** ha introdotto una nuova definizione agevolata (cd. "rottamazione quater") per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.

La disposizione ha previsto la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo **senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio**. In pratica, sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per aderire alla definizione agevolata, il contribuente, entro il 30 giugno 2023, doveva presentare in via telematica una dichiarazione di adesione, secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le Successive disposizioni di legge hanno differito, prima al 18 dicembre 2023 e, poi, al 15 marzo 2024 i termini di pagamento per le prime due rate (ottobre e novembre 2023).

Lo stesso differimento ha riguardato anche la terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024 nonché le prime due rate (fissate rispettivamente per il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024) dovute dalle popolazioni dell'Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Essendo previsti cinque giorni di tolleranza, il pagamento si considera tempestivo se effettuato integralmente entro il 20 marzo 2024. Inoltre, il termine di pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2024 è stato differito al 15 settembre 2024.

La rottamazione "quater"

L'articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.

Nello specifico, la disposizione in esame ha previsto:

- la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di **interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio**.
- sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di **capitale** e le spese per le **procedure esecutive** e i **diritti di notifica**.

Osserva

Per quanto riguarda le **sanzioni amministrative**, comprese quelle per violazioni del **Codice della strada** (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la "Definizione" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Termini e modalità di adesione

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il **30 aprile 2023**, il contribuente doveva presentare una dichiarazione di adesione **esclusivamente in via telematica**.

Di conseguenza, gli importi erano da corrispondere nel seguente modo:

- in **un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023**;
- **oppure, in un numero massimo di 18 rate** (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Osserva

In caso di pagamento rateizzato è previsto l'applicazione degli interessi al tasso del **2 per cento** annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Invece, in caso di **omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni**, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Le modifiche del DL 51/2023

Successivamente, il **DL n. 51/2023**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha modificato alcune disposizioni sulla Definizione agevolata.

Nello specifico, l'art.4 del DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha introdotto le seguenti novità in materia di Definizione agevolata:

- differimento dal 30 aprile al **30 giugno 2023** del termine per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata (rottamazione-quater) prevista dalla legge n. 197/2022;
- differimento dal 30 giugno al **30 settembre 2023** del termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la "Comunicazione delle somme dovute" per il perfezionamento della Definizione agevolata.

Conseguentemente, la norma ha previsto che il pagamento dei carichi compresi nella Definizione agevolata deve essere effettuato:

- in **unica soluzione** entro il **31 ottobre 2023** (non più entro il 31 luglio 2023);
- nel numero massimo di **diciotto rate**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, di pari ammontare, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024

Anche la novella in esame prevede che in caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Infine, in ragione di tali differimenti, viene posticipata dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la data in cui le dilazioni di pagamento sospese, riferite a cartelle contenute all'interno della domanda di Definizione agevolata accolta dall'Agente della riscossione, saranno automaticamente revocate.

I carichi esclusi

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata **alcune tipologie di carichi**, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Per quanto riguarda i **carichi degli enti di previdenza privati**, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano **rientrare nella Definizione agevolata** solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato, entro il 31 gennaio 2023, l'inclusione dei propri carichi nell'ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

- CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR - Cassa Ragionieri
- ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari

- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

La riammissione alla definizione agevolata

La legge 15/2025, di conversione del DL 202/2024 ("milleproroghe"), ha previsto la riammissione alla rottamazione quater per coloro che, al **31 dicembre 2024**, sono incorsi nell'inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere a seguito dell'adesione a quella procedura.

In sostanza, **per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025**, secondo le modalità, **esclusivamente telematiche**, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, **anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata**.

Osserva

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

- in un'unica soluzione, entro il **31 luglio 2025**
oppure
- fino a un **numero massimo di dieci rate consecutive**, di pari importo, **con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.**

Cosa succede dopo

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il **prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione**, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, **entro il 30 giugno 2025**, una Comunicazione con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all'intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

A tal fine si rammenta, infatti, che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi".

Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti